LAVORO

INBUNALE OLDINANO D'MILANO

SEZ ONT CONTROVERSIE III LAVOR

Udienza del 24.1.12

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI MILANO

Dr.ssa Carla Bianchini quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa

da

Avv.ti Mongelli e Isola

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Avv.tura dello Stato

OGGETTO: successione di contratti a termine, discriminazione, illegittimità, risarcimento del danno

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze del Ministero convenuto in qualità di docente in virtù di una serie di contratti a tempo determinato.

In particolare:

28.10.01-30.6.02

19.9.02-3.7.03

20.9.03-1.7.04

8.9.04-30.6.05

15.9.05-30.06

1.9.06-30.6.07

5.9.07-30.6.08

5.9.08-30.6.09

Sett.09-30.6.10

Sett.10-30.6.11.

Osserva il ricorrente che gli anni di servizio svolti per effetto dei suddetti contratti sono stati tutti esclusi dal computo dell'anzianità con conseguenti effetti discriminatori sul piano giuridico e retributivo rispetto a coloro che avevano prestato identico servizio "in ruolo".

Conclude pertanto chiedendo al Giudice di dichiarare il suo diritto a vedersi riconosciuta l'anzianità di servizio maturata in corrispondenza dei contratti a termine sottoscritti a tutti gli effetti giuridici ed economici con condanna del convenuto al pagamento, a titolo di

A

6

risarcimento del danno, delle relative differenze.

Il Ministero, costituitosi, ha resistito chiedendo il rigetto delle domande.

E' pacifico, in quanto riconosciuto dallo stesso Ministero, che il ricorrente, in quanto assunto a tempo determinato si è visto riconoscere un trattamento giuridico ed economico meno favorevole rispetto a chi svolgeva le sue identiche mansioni ma era assunto "in ruolo" in quanto non gli è stata riconosciuta l'anzianità maturata nel corso degli anni.

Si richiama sulla presente questione quanto già affermato nelle sentenze del Tribunale di Milano nr. 3803/08 e nr. 1845/09 condividendone le motivazioni.

L'art 6 D.Lgs 368/01 stabilisce che al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spetta "ogni altro trattamento in atto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in proporzione al periodo lavorativo prestato e non obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.

Il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio non rileva in quanto tale ma in quanto proietta i suoi effetti sul piano economico a fronte di un sistema retributivo che individua il trattamento economico in rapporto gli anni di servizio prestato attraverso il meccanismo delle posizioni stipendiali. Ciò rappresenta pertanto un'evidente discriminazione, ingiustificata ed illegittima, atteso che le mansioni volte sono esattamente identiche e che non sussiste alcuna ragione obiettiva che motivi un diverso trattamento.

La stessa direttiva CE 1999/70 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato prevede alla clausola 4 che per quanto riguarda le condizioni di lavoro i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto a tempo determinato a meno che non sussistano delle ragioni obiettive.

A ciò va aggiunto che la Corte di Giustizia ha ribadito in più occasioni che le prescrizioni dettate in tema di contratto a termine sono applicabili anche ai contratti conclusi con le amministrazioni pubbliche e con gli enti del settore pubblico e che la clausola 1 dell'accordo quadro ha lo scopo sia di prevenire gli abusi conseguenti all'utilizzo di una successione di contratti a termine sia di garantire il rispetto del divieto di discriminazioni. Ne consegue che alle disposizioni della direttiva CE deve essere attribuita una portata generale alla luce degli stessi principi generali del diritto sociale comunitario.

Né possono ravvisarsi nel caso in esame ragioni oggettive che giustifichino un trattamento differenziato tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori "in ruolo" posto che per ragioni obiettive devono intendersi quelle ragioni precise e concrete che contraddistinguono un determinato rapporto lavorativo rispetto ad un altro.

Invero la progressiva reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato ha di fatto realizzato un contesto del tutto identico, sotto il profilo dello sviluppo della professionalità, a quello tipico di un rapporto a tempo indeterminato.

Atteso che è pacifico che l'odierno ricorrente abbia prestato la sua attività senza soluzione di continuità dall'ottobre 2001 e che lo abbia fatto sempre svolgendo mansioni corrispondenti al profilo di docente, non può dubitarsi che egli abbia nel tempo acquisito un'esperienza del tutto identica, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, a quella maturata dai colleghi di pari anzianità, legati all'amministrazione da un rapporto a tempo indeterminato.

La disparità di trattamento pertanto non risulta legittimata da alcuna ragione obiettiva integrando piuttosto una palese violazione della norma imperativa di cui all'art. 6 D. Lgs. 368/2001.

Deve quindi essere accolta la domanda relativa al risarcimento del danno subito che dovrà essere quantificato in misura pari alla differenza tra la retribuzione percepita dal 28.10.01 e

B

quella che il ricorrente avrebbe percepito in considerazione della maggiore anzianità e professionalità di volta in volta raggiunta.

Si rileva infine che nessun problema di prescrizione può configurarsi nel caso di specie.

Sotto tale profilo si richiama, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto deciso dalla Corte di Appello di Milano con sentenza 11 maggio 2011, n. 388, in merito al fatto che in tale fattispecie il termine prescrizionale applicabile è quello ordinario di 10 anni, nel caso di specie ampiamente rispettato.

Stante la soccombenza, il Ministero viene condannato al pagamento delle spese di lite nella misura di € 1.500,00 oltre accessori.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando

Dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata a decorrere dal 28.10.01 e condanna il convenuto al risarcimento del danno in misura pari alla differenza tra la retribuzione percepita e quella che il ricorrente avrebbe percepito in considerazione della maggiore anzianità di volta in volta raggiunta.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite nella misura di € 1.500,00 oltre accessori con distrazione a favore del procuratore anticipatario

MILANO 24.1.2012

Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro del Tribunale Optigagio (1873-20

OGGI 24 SEN. 2012

IL GANGALISTE